

STATUTO

SOC. COOP. IL GIGLIO A R.L. COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA VIA
PIETRO DI NOVO 2

Numero REA: PA - 428521

Codice fiscale: 06971580821

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1)

È costituita una società cooperativa sociale, a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c., e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 lettera A l. 381/91, con adozione delle norme della società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2522, comma 2, c.c., denominata:

"SOC. COOP. IL GIGLIO A R.L.
COOPERATIVA SOCIALE"

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 c.c. l'assemblea dei soci dovrà essere, senza indugio, convocata per adeguare il presente atto costitutivo alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2)

La società ha durata fino 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 3)

La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c. presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

ART. 4)

La società ha sede in Termini Imerese all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. III-ter disp. att. del codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta, invece, ai soci decidere, a norma del successivo art. 34, il trasferimento della sede in Comune diverso da quello attuale.

ART. 5)

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

ART. 6)

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire tale scopo mediante lo svolgimento delle attività di cui *infra*. La cooperativa cura l'iscrizione nella Sezione Cooperazione Sociale di cui all'articolo 13 D.L. G.P.S. n. 1577/1947 così come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 8 novembre 1991 n. 381.

ART. 7)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa - che può svolgere la propria attività anche con terzi non soci - ha come oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:

Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:

[Firma illeggibile]

1. la gestione complessiva di:
 - 1.1. comunità familiari;
 - 1.2. comunità educative;
 - 1.3. comunità di pronta accoglienza;
 - 1.4. comunità alloggio per adolescenti;
 - 1.5. asili nido e/o nidi di infanzia;
 - 1.6. centri per l'infanzia;
 - 1.7. spazi per bambini e per famiglie;
 - 1.8. centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
 - 1.9. servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;
 - 1.10. scuole materne;
 - 1.11. centri gioco con affido;
 - 1.12. servizi "tempo per le famiglie";
 - 1.13. centri estivi;
 - 1.14. centri ricreativi;
 - 1.15. centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture
3. la prestazione dei sottoindicati servizi di carattere territoriale:
 - 3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
 - 3.2. servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
 - 3.3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;
 - 3.4. servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;
 - 3.5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo;
 - 3.6. promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori e adulti, attraverso:

1. la gestione complessiva di:
 - 1.1. comunità alloggio;
 - 1.2. comunità socioeducativa -riabilitativa;
 - 1.3. residenze protette;
 - 1.4. centri socio-educativi-riabilitativi diurni.
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;
3. la prestazione dei sottoindicati servizi di carattere territoriale:
 - 3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
 - 3.2. servizi educativi ed assistenziali scolastici;
 - 3.3. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;
 - 3.4. servizi presso soggiorni climatici;
 - 3.5. servizi di trasporto;
 - 3.6. servizi di attività motoria;
 - 3.7. servizi di psicomotricità;
 - 3.8. servizi di musicoterapica;
 - 3.9. attività sportivo-riabilitativa;
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:

1. la gestione complessiva di:
 - 1.1. comunità alloggio;
 - 1.2. case albergo;
 - 1.3. case di riposo;
 - 1.4. residenze protette;
 - 1.5. centri diurni;
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;
3. la prestazione dei sottoindicati servizi di carattere territoriale:
 - 3.1. servizi di assistenza domiciliare e di base;
 - 3.2. servizi di assistenza tutelare;
 - 3.3. servizi di assistenza domiciliare integrata;
 - 3.4. servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;
 - 3.5. servizi di trasporto;
 - 3.6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;
 - 3.7. servizi di attività motoria;
 - 3.8. servizi di psicomotricità;
 - 3.9. servizi di musicoterapia.
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico-sociali:

1. la gestione complessiva di:
 - 1.1. comunità alloggio per persone con disturbi mentali;
 - 1.2. comunità alloggio per ex tossicodipendenti;
 - 1.3. comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;
 - 1.4. comunità familiari;
 - 1.5. alloggi sociali per adulti in difficoltà;
 - 1.6. centri di pronta accoglienza per adulti;
 - 1.7. centri di pronta accoglienza per ex-detenuti;
 - 1.8. case-famiglia;
 - 1.9. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;
 - 1.10. alloggi per soggetti sottoposti a misure alternative alla pena detentiva;
 - 1.11. promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di disagio;
 - 1.12. promozione e gestione di laboratori agricoli, artigiani, artistici rivolti a persone in stato di disagio;
 - 1.13. servizi di attività motoria;
 - 1.14. servizi di psicomotricità;
 - 1.15. servizi di musicoterapia;
 - 1.16. attività sportivo-riabilitativa.
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;
3. le prestazioni dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:
 - 3.1. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle

Valeria - Basso, Maria e Ingolfredo Pirella

sopraindicate,

La società ha inoltre per oggetto la gestione di:

1. centri di salute mentale;
2. presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;
3. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
4. presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;
5. strutture residenziali psichiatriche;
6. strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari;
7. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'autismo;
8. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'Alzheimer;
9. strutture di riabilitazione e strutture educative -assistenziali per tossicodipendenti;
10. residenze sanitarie medicalizzate;
11. residenze sanitarie terapeutiche;
12. residenze sanitarie riabilitative;
13. residenze sanitarie assistenziali;
14. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;
15. centri semiresidenziali;
16. centri residenziali cure palliative (hospice);
17. tutte le strutture sociali, sanitarie e sociosanitarie residenziali o semi residenziali per giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale;
18. centri di aggregazione giovanile;
19. sportelli o centri informa giovani e/o donne;
20. sportelli per extracomunitari e stranieri;
- 21 centri di accoglienza profughi;
- 22 centri di accoglienza rifugiati;
- 23 centri di identificazione stranieri ed extracomunitari;
- 24 servizi di mediazione linguistica;
- 25 servizi ludico ricreativi;
- 26 ludobus;
- 27 servizio di portierato sociale;
- 28 servizio di cuoco-aiuto cuoco e di lavanderia in strutture;
- 29 servizio infermieristico e fisioterapico sia a domicilio che presso strutture;
- 30 servizio ausiliario-inservientistico;
- 31 servizio di scodellamento pasti;
- 32 servizio di refezione scolastica;
- 33 servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti;
- 34 servizi di trasporto sociale;
- 35 servizi di telefonia sociale e di telemedicina;
- 36 servizi di tele monitoraggio;
- 37 centri di ascolto e consulenza dializzati, neuropatici e trapiantati;
- 38 servizi di assistenza sociale;
- 39 promozione e gestione di attività di pet therapy;
- qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società ha infine per oggetto:

1. la esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;
2. la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;
3. la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre cooperative sociali, in particolare di quelle previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa Legge;
4. la promozione della cultura della solidarietà e della cooperazione sociale;
5. la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico;

b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Inoltre la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies, con la preventiva autorizzazione della Assemblea ordinaria dei Soci.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o il potenziamento aziendale.

ART. 8)

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 c.c.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the word "Soci" written vertically.

Handwritten signature at the bottom left of the page.

CAPITALE SOCIALE

ART. 9)

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 100,00 (cento virgola zero zero).

SOCI

ART. 10)

Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, così come previsto dall'art. 2522 c.c.

ART. 11)

Possano essere soci, retribuiti o non retribuiti, tutti coloro che condividano i fini dell'oggetto sociale e intendano partecipare attivamente alla gestione comunitaria delle attività sociali per il raggiungimento del fine per cui la cooperativa sociale è stata costituita.

Possano altresì essere soci gli enti, le persone giuridiche e le associazioni il cui statuto ed intendimenti siano strettamente compatibili con quelli della cooperativa, e purché venga comunque rispettato il disposto dell'art. 2522 c.c.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci possono essere:

- a) persone svantaggiate aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 comma 1 legge 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
- b) volontari, ai quali non può essere corrisposta alcuna retribuzione;
- c) lavoratori;
- d) aderenti, sostenitori, ai quali non può essere corrisposta alcuna retribuzione.

ART. 12)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e cittadinanza;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro in relazione ai requisiti previsti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione verrà comunicata all'interessato entro e non oltre trenta giorni mediante raccomandata a/r, o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento. Essa diventerà operativa, e sarà annotata nel libro soci dopo che siano stati effettuati i versamenti previsti dal presente statuto da parte del nuovo ammesso. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata solo se accompagnata, però, dai versamenti. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla data di annotazione nel libro soci. A norma dell'art. 2528 comma 3 c.c., l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la delibera di rigetto e comunicarla all'interessato con raccomandata a/r o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori,

chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera, con la maggioranza di cui al successivo art. 34, sulle domande non accolte.

ART. 13)

I nuovi soci dovranno versare la tassa di ammissione il cui ammontare verrà determinato di anno in anno, dall'Organo di Amministrazione, e sottoscrivere la quota sociale che hanno proposto di conferire.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente Statuto;
- c) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta degli amministratori;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa e delle proprie attitudini lavorative.

ART. 14)

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 15)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 16)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c., può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non voglia o non possa più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso non può essere parziale.

ART. 17)

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) in tutti i casi previsti dall'art. 2533 c.c.;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come disciplinato dall'articolo 1455 C.C.;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa; g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti; h) che in qualunque modo,

arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti, in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli. L'esclusione diventa operante dopo sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

ART. 18)

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota. Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto entro sessanta giorni dal decesso, previa domanda di ammissione da presentare all'Organo amministrativo, con le modalità di cui al presente statuto. Nell'ipotesi di una pluralità di eredi questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e che la divisione sia autorizzata dall'organo amministrativo.

ART. 19)

I soci deceduti, esclusi e gli eredi del socio defunto, che non vogliono o non hanno i requisiti per entrare in società, hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, a norma dell'art. 2535 c.c.. La liquidazione delle partecipazioni sociali, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene ad opera dell'Organo amministrativo.

La liquidazione comprende anche il sovrapprezzo, ove versato, e qualora sussista nel patrimonio della società.

È fatto assoluto divieto di computo delle riserve.

ART. 20)

In caso di recesso o esclusione i diritti dei soci, e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea, con la maggioranza di cui al successivo art. 34.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

ART. 21)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 2530 c.c.. Il socio che intende trasferire la propria quota, sia a titolo oneroso che gratuito, deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento, con cui l'Organo Amministrativo concede o nega l'autorizzazione al trasferimento, deve essere motivato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata espressione del placet entro il termine predetto ha valore di assenso ed il socio è libero di trasferire la propria partecipazione; conseguentemente, la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. In caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale di Termini Imerese. È fatto salvo il diritto del socio di recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 22)

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero

illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero);

Nessun socio potrà possedere una quota tale il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui appresso;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci.

ART. 23)

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e precisamente:

a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione;

b) la somma residua nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le cui modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 24)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 25)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statuari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente, dovute ai soci, per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale, vigente per i lavoratori similari, nel rispetto dei limiti di legge.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura perdite.

ART. 26)

I residui attivi annuali risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) in misura non inferiore al trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento; b) nella misura del tre per cento (3%) alla costituzione e/o all'incremento di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi e con le modalità previste dalle leggi in materia; c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti; f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto della previsione dell'art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 601 del 1973 e dell'art. 7 del R.D. n. 278 del 1911 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici); g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g). Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

ART. 27)

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale dell'attività e/o transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali, e comunque nei limiti di legge.

Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

ORGANI SOCIALI

ART. 28)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, ove nominato o necessario.

ASSEMBLEA

ART. 29)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo nel Comune ove è posta la sede sociale. L'assemblea viene convocata dall'organo di amministrazione, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello

fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio che risultano espressamente dal libro dei soci).

ART. 30)

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

ART. 31)

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa la totalità dei soci e l'amministratore ed i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'amministratore o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 32)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, se non precedentemente nominato, e occorrendo uno o più scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

ART. 33)

A ciascun socio spetta un voto.
Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio;
la delega dovrà essere conservata dalla società. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

ART. 34)

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.
E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee,

Handwritten signature: "M. Pao - Uscita G. Paoletti - Aggiornamento 18/06/2021"

indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ART. 35)

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di più della metà dei soci, e delibera validamente a maggioranza assoluta.

ART. 36)

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

ART. 37)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o ricevuto da Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ART. 38)

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ART. 39)

ORGANO AMMINISTRATIVO. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA, CESSAZIONE E RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI.

La società potrà essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di amministrazione.

L'amministratore unico, che deve essere necessariamente socio cooperatore, resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina; l'amministratore unico ha tutti i poteri del consiglio, nonché la rappresentanza della società, senza alcuna limitazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi, non dipendenti della società.

Possano essere eletti anche amministratori non soci purché la maggioranza sia costituita da soci.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 40)

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consiglieri. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 41)

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

= assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;

= propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio

= predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 42)

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque almeno una volta al semestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

ART. 43)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società.

Al Presidente, in particolare, competono:

- la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- l'incasso delle somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;
- la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- il rilascio, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
- la tenuta del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 44)

Quale organo di controllo i soci possono nominare il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo articolo.

ART. 45)

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cc.

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE

ART. 46)

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

ART. 47)

I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di

sindaco se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.;

ART. 48)

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta dei soci.

ART. 49)

In caso di morte, di rinuncia di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

ART. 50)

Il collegio sindacale ha doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis cod.civ. e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito dai revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

ART. 51)

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 52)

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 53)

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione dell'art. 2409 cod.civ.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 54)

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

ART. 55)

Nel caso di cui al precedente articolo, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cc, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cc.

ART. 56)

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod.civ.

ART. 57)

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e sul collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART. 58)

In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale, ed i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

NORME FINALI

ART. 59)

Per quanto non previsto si applicano le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e ove compatibili le norme codice civile, come disposto dall'art. 2520 c.c.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo ESENTE.

ADEMPIMENTI ESEGUITI

- **Modello Unico Informatico - Registrazione telematica** PALERMO il 18 giugno 2021 al n. 20560 serie 1T, con Euro 200,00